

Cosa può fare il terzo che si ritenga leso da una CILA?

Data di pubblicazione: 20/07/2018

Si segnala la **sentenza 16 luglio 2018, n. 1497** con cui la **Prima Sezione** (Catania) del **TAR Sicilia** ha chiarito quali sono le azioni esperibili dal terzo che si ritenga leso dall'attività svolta sulla base di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

La CILA si inquadra, analogamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) rispetto alla quale è complementare, nel processo di liberalizzazione delle attività private; essa è prevista dall'articolo 6 bis del DPR n. 380/2001¹ e costituisce un istituto intermedio tra l'attività edilizia libera e la SCIA, avente carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati.

Essa, pertanto, precisa il Collegio, *“è senza dubbio un atto del privato privo di natura provvedimento, anche tacita, come tale non immediatamente impugnabile innanzi al T.A.R. L'azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall'attività svolta sulla base della C.I.L.A. non può essere quindi un'azione di annullamento, ma, analogamente a quanto previsto dall'art.19, comma 6-ter, della legge n.241 del 1990 e in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art.24 Cost., gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art.31, commi 1, 2 e 3 del cod. proc. amm. ovvero l'azione di annullamento, nell'ipotesi in cui l'amministrazione si sia determinata con il provvedimento espresso lesivo dei propri interessi”*

Va ricordato che il regime della CILA, diversamente da quanto previsto nel caso di SCIA, non contempla una fase di controllo successivo sistematico da esperirsi entro un termine perentorio e che, in caso di esito negativo, si chiuda con un provvedimento di carattere inibitorio.

Gli interventi che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 6 bis del DPR n. 380/2001 non sono, infatti, soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso: *“in relazione agli stessi, pertanto, l'amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio (in caso di CILA mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, ma pur sempre eseguibili con CILA)”*.

A questo proposito, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che *“eventuali pronunciamenti anticipati dell'ente in ordine alla ammissibilità degli interventi comunicati con CILA non hanno, quindi, carattere provvedimento ma meramente informativo, non rispondendo gli stessi ad un potere legislativamente tipizzato”*²

¹ Articolo inserito dall' articolo 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

² T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, n. 1625/2016.

Qualora, invece, la CILA sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, *“l’amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, come peraltro implicitamente previsto dalla stessa disposizione [art. 6-bis cit], laddove fa salve “le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia ...”*³

Ciò considerato, il Collegio è giunto alla conclusione che il terzo che si ritenga leso da un atto privato quale la CILA potrà sollecitare il Comune all’esercizio delle verifiche allo stesso spettanti e, in caso di inerzia, attivare il procedimento del silenzio.

*“L’amministrazione, dal canto suo, a fronte di una denuncia-diffida da parte del terzo, ha l’obbligo di procedere alle verifiche che potrebbero giustificare anche un suo intervento repressivo e ciò diversamente da quanto accade in presenza di un “normale” potere di autotutela che si connota per la sussistenza di una discrezionalità che attiene non il solo contenuto dell’atto ma anche l’an del procedere, il cui esercizio è incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento*⁴”.

Tale scelta interpretativa, in assenza di uno specifico regime in materia, coniuga in modo equilibrato le esigenze di liberalizzazione sottese alla CILA con quelle di tutela del terzo⁵.

In conclusione, *“il privato che lamenti la lesione di un interesse legittimo in connessione ad una CILA presentata da un terzo – interesse pretensivo all’adozione di atti sfavorevoli per il destinatario dell’azione amministrativa (Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2016 n.4610, con riguardo alla segnalazione certificata di inizio attività) -, analogamente alla S.C.I.A. e fatti i debiti distinguo per come sopra detto, non potrà certamente impugnare, ai fini dell’annullamento, un atto privato, ma potrà attivare i poteri di controllo in capo alla pubblica amministrazione, la quale dovrà quindi concludere il procedimento con un provvedimento espresso”*.

A quest’ultimo proposito, va ricordato che l’articolo 2 della legge 241/1990 impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere un procedimento avviato mediante un provvedimento espresso e che tale disposizione attiene ai livelli essenziali delle prestazioni da riconoscersi a tutti i cittadini ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione.

La diffida ad attivare i controlli con possibilità di agire avverso il silenzio presenta i caratteri dell’esclusività del rimedio in favore del terzo, *“sicché la mancata conclusione del procedimento*

³ Adunanza della Commissione Speciale Consiglio di Stato 4 agosto 2016, n. 1784.

⁴ Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2237.

⁵ Cfr. Cons. Stato sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610.

Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto
Gruppo di Coordinamento Tecnico - Giuridico

avviato a seguito di diffida finirebbe di fatto per privare gli interessati di ogni tutela innanzi al giudice, con palese violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 111 e 113 Cost.”⁶

Le presente nota non può essere utilizzata o citata ai fini dell'espressione di pareri, memorie o altro, per i quali bisogna fare esclusivo riferimento ai testi normativi o giurisprudenziali ufficiali. La riproduzione dell'articolo è consentita con indicazione della fonte, la data di pubblicazione e, ove possibile, il link alla pagina www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus

⁶ V. TAR Veneto, Sez. II, 17 febbraio 2014, n. 233.